

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Oggetto: Il nuovo regime forfettario 2019

Con la Legge di bilancio 2019 le caratteristiche ed i requisiti di accesso al regime forfettario sono stati rivoluzionati, ampliando la platea di soggetti che possono rientrarvi. Di seguito esaminiamo le novità.

Requisiti di accesso

A partire dal 2019 vengono eliminati sia il limite di valore dei beni strumentali di 20.000 euro, sia il limite delle spese per lavoratori dipendenti di 5.000 euro, rimanendo così unicamente il **limite degli incassi annuali** che rimane in vigore, ma sarà uguale a **65.000** euro per tutte le attività. Per la verifica di questa soglia si deve considerare la somma dei ricavi/compensi anche se derivanti da attività con codice ATECO differente.

Esempio:

- 50.000 euro di ricavi da attività con cod. ATECO 47.81 e 20.000 euro di ricavi da attività con codice ATECO 47.82. Non è possibile accedere al regime dei forfettari 2019.
- 40.000 euro di ricavi da attività con cod. ATECO 47.81 e 15.000 euro di ricavi da attività con codice ATECO 47.82. E' possibile accedere al regime dei forfettari 2019.

Esclusioni

Le esclusioni previste sono le seguenti:

- Soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

- Soggetti non residenti (a meno che non risiedano in UE e producano in Italia almeno il 75% dei redditi complessivi);
- Soggetti che effettuano in via esclusiva cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- Soggetti che contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore/lavoratore autonomo;
- Soggetti che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.
- Soggetti che svolgono in via esclusiva o contemporaneamente all'attività con p.IVA una delle seguenti attività: Agricoltura e attività connesse alla pesca; Vendita di Sali e tabacchi; Commercio di fiammiferi; Editoria; Gestione di servizi di telefonia pubblica; Rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta; Agenzie di viaggio e turismo; Agriturismi; Vendite a domicilio (porta a porta); Rivendita beni usati, di oggetti d'arte o da collezione; Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte o da collezione.

Soggetti minimi che hanno iniziato l'attività nel 2015

In caso di adozione nel 2015 (anno di inizio) del regime dei minimi è riconosciuta la possibilità di usufruire del regime forfetario "start up" per il periodo che residua al compimento del quinquennio 2015 – 2019. In altre parole un contribuente minimo che ha iniziato nel 2015 potrebbe adottare il regime "start up" fino al 2019.

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Cosa prevede il regime

L'accesso al regime permette ai titolari di p.IVA di poter usufruire di alcune **semplificazioni** per una durata illimitata: in primis non saranno soggetti ad IVA ed ai relativi adempimenti (quali la tenuta del registro IVA) ed agli studi di settore; dal 2019, inoltre, saranno esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.

In sé il regime forfettario è caratterizzato da un particolare meccanismo per il calcolo del reddito imponibile e quindi dell'imposta sostitutiva e dei contributi Inps da dover versare. Mentre negli altri regimi fiscali il reddito imponibile si ottiene sottraendo al fatturato lordo tutti i costi sostenuti nell'esercizio dell'attività ed è possibile detrarre o dedurre altre spese personali (come le spese mediche), nel regime forfettario si applica un **coefficiente di redditività** (diverso in base al codice ATECO) agli incassi/compensi ottenuti e non è possibile detrarre o dedurre alcuna spesa.

L'imposta sostitutiva (così chiamata poiché racchiude in sé tutte le imposte solitamente pagate separatamente negli altri regimi fiscali) applicata è del **15%**.

Esempio:

Un soggetto che svolge attività professionale ottiene compensi per 25.000 euro ed ha codice ATECO 64 a cui corrisponde indice di redditività del 78%. In questo caso si applica l'indice di redditività ai ricavi $25.000 \times 78\% = 19.500$ euro è il reddito imponibile al quale applicare l'imposta sostitutiva del 15% (nel caso fossero state versate somme all'Inps sarebbero state preventivamente sottratte dal reddito imponibile ottenendo un reddito imponibile netto), $19.500 \times 15\% = 2.925$ euro di imposta da versare. La differenza tra $25.000 - 19.500 = 5.500$ euro sono le spese forfettarie.

L'aliquota del 15% può essere ridotta al **5% per i primi 5 anni** in cui si inizia un'attività con p.iva se sussistono i seguenti requisiti:

- Il titolare dell'attività non abbia svolto, nei 3 anni precedenti all'inizio dell'attività, attività d'impresa anche in forma associata o familiare;

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

- L'attività non deve essere continuazione di attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro autonomo che dipendente.

Per quanto riguarda i **contributi Inps** (unico onere deducibile), è possibile richiedere la riduzione al 35% per i soggetti obbligati all'iscrizione alla gestione separata artigiani e commercianti. La richiesta di riduzione deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2019 accedendo dal proprio cassetto previdenziale Inps e compilando l'apposito modulo.

Ai fini IVA il contribuente forfettario non addebita l'IVA in via di rivalsa ai propri clienti e non detrae l'IVA a credito sugli acquisti, per questo potrebbe risultare maggiormente conveniente per un'attività effettuata prevalentemente con consumatori finali.

Superamento dei limiti

Se durante l'anno il contribuente forfettario avrà superato il proprio limite di fatturato a partire dall'anno successivo sarà assoggettato al regime di contabilità semplificata. Questo cambiamento comporterà la perdita di tutte le agevolazioni del regime forfettario (agevolazioni INPS, imposta sostitutiva, ecc.).

Come capire se il regime è conveniente

Al fine di capire se il regime forfettario è conveniente per la propria attività è necessario preventivamente verificare due aspetti:

- Se le spese sostenute effettivamente durante l'attività sono pari o inferiori a quelle calcolate attraverso il coefficiente di redditività (*nell'esempio precedente erano di 5.500 euro*), potrebbe essere conveniente tale regime.

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

- Verificare che la situazione familiare complessiva non vanifichi i vantaggi derivanti dalle semplificazioni del forfettario con la perdita di deduzioni/detraioni Irpef. A tal proposito è utile verificare il quadro RP della dichiarazione se presenta o meno importi consistenti.
- Il contribuente forfettario non ha diritto alla detrazione dell'IVA, sarà quindi da verificare che l'indetraibilità della stessa (magari perché di importo consistente) non comporti uno svantaggio in termini di reddito.

Di seguito una utile check list per capire se il regime risulta essere conveniente o meno:

1. Il contribuente ha detrazioni o deduzioni Irpef molto elevate?
Il forfait conviene quasi sempre se il contribuente ha altri redditi soggetti a Irpef sui quali “scaricare” i bonus.
2. Il contribuente sostiene costi molto elevati?
I coefficienti sono spesso più vantaggiosi della deduzione delle singole spese. Il forfait può non convenire a chi ha costi molto alti, ad esempio perché ha un dipendente o acquista molti materiali e semilavorati.
3. Il contribuente ha un reddito di lavoro dipendente o pensione?
Non è conveniente per chi è andato in pensione ed opera ad esempio come consulente per il proprio ex datore di lavoro. Va valutato il trattamento contributivo dei proventi sottoposti al forfait.
4. Il contribuente partecipa a società o associazioni professionali?
5. Il contribuente svolge prestazioni di servizi verso privati?
I vantaggi sono particolarmente evidenti per chi opera eseguendo servizi, quindi con valore aggiunto generato dalla propria prestazione e minimi acquisti gravati da iva.
6. Ci sono rimanenze di magazzino o beni strumentali su cui va versata l'iva?

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Entrando nel forfait, deve versare l'iva, chi al 31.12.2018 ha merci in rimanenza o beni ammortizzabili (anche immateriali), per i quali non sono ancora trascorsi 4 anni dalla loro entrata in funzione o 10 dalla data di acquisto (o ultimazione) per i fabbricati. Idem per i servizi non ancora consumati (es. maxicanone leasing).

7. L'attività può essere considerata nuova?

Un giovane alla prima attività ha praticamente sempre i requisiti, così come un ex dipendente che si "inventa" un nuovo lavoro.

8. Il contribuente è tenuto a pagare l'Irap?

Se chi opera con p.iva deve versare l'Irap, la convenienza del regime – che la esclude - risulta ancora più marcato.

Tabella codici ATECO

Tipologia di attività	Codici ATECO relativi	Indice di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	10-11	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45-47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82-47.8	54%
Costruzioni e attività immobiliari	41-42-43-68	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	55-56	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	64-65-66-69-70-71-72-73-74-75-85-86-87-88	78%

STUDIO LEGALE – COMMERCIALE – TRIBUTARIO

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Altre attività economiche	I restanti	69%
---------------------------	------------	-----

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.

Verona, 08.02.2019.

Lo Studio